

Gazzetta di Trapani

PERIODICO SETTIMANALE

Abbonamento di saggio alla GAZZETTA DI TRAPANI fino a tutto dicembre Lira una

LA NUOVA FASE

Il periodo della lotta febbrile, nella quale il popolo trapanese, con grande entusiasmo, si spinse, per affermare al cospetto di tutta l'Italia che Nunzio Nasi è sempre degno della fiducia e dell'affetto che lo trassero ai più alti gradini della scala politica, è cessato.

Il popolo, respingendo le violenze che si tentarono contro il suo libero pensiero e contro la sua anima, schivando le insidie preparate da un'instinguibile odio politico, abbattendo le forze coalizzate contro il buon nome della nostra città e della nostra Sicilia, ritrovò in sé stesso tutte le virtù che valsero in ogni tempo a vincere tutte le forme della tirannide o della brutale sopraffazione.

Alla gioia delirante della vittoria d'ieri subentra il nostro lavoro, assiduo, pertinace, nobile, tendente a mantenere l'azione dell'autorità giudiziaria nei confini della giustizia, scovra di passioni e d'illecite inframmettenze.

Non è forse onesto, alto, umano il compito nostro, il compito di vigilare instancabili sopra un'azione, attorno alla quale comincia a levarsi la diffidenza e il sospetto?

Non è forse onesto, alto, umano lottare contro l'intrigo e contro l'errore, i quali potrebbero far deviare il retto cammino della giustizia?

Il popolo italiano ha sete di giustizia: e bisogna imprimere nella sua anima indelebilmente la convinzione che questa sempre implorata giustizia non è una delle solite frasi fatte, ma è la mèta degli uomini che hanno creduto di avere su di essa, e su quelli che son chiamati ad amministrarla, ogni potere.

Se altri ebbe la voluttà di accusare, Nunzio Nasi ha il diritto di difendersi.

Chi oserà negargli questo diritto?

Noi appunto contro ogni ignobile e perverso tentativo di denegata giustizia ci leviamo. Raccoglieremo da oggi in poi tutte le voci che si leveranno intorno alle questioni giuridiche, che, piane, chiare per la loro natura, vengono rese ardue e torbide dagli odii partigiani e da deplorabili ingerenze politiche.

Saremo inesorabili contro i profanatori e i violatori delle leggi statutarie, contro ogni asservimento al potere politico, contro ogni palese od occulta violenza di questo potere.

L'istruzione del processo Nasi non si è compiuta colla velenosa requisitoria Saporito, nè colla imponderata relazione dei Cinque; nè può da quei due documenti di carattere politico l'autorità giudiziaria pigliar le mosse per giungere alla verità.

L'istruttoria, iniziata da autorità incompetenti, non può assurgere ad importanza di atto legale.

Noi siamo convinti che il lavoro fin qui compiuto intorno all'istruttoria non abbia mirato ad altro che a fuorviare la giustizia per attirarla nei laccioli tesi dal livore e dalla gelosia politica.

Vedremo se gli eventi ne daranno ragione.

Intanto, per rasserenare la coscienza pubblica, per garantire la retta funzione della giustizia, s'impone su tutti e su

tutto il dovere di abbandonare la strada fin qui erroneamente percorsa, la strada buia e tortuosa in fondo alla quale sta l'errore, e riprendere invece quella luminosa e diritta in fondo alla quale sta il tempio della verità.

Nessuno, nè il più inconciliabile degli avversari, potrà farci colpa di questo nostro desiderio, la soddisfazione del quale diventa la nostra missione.

È questa la seconda parte del nostro programma difensivo: discutere nel campo

sereno dei principî giuridici, lottare contro i corruttori della giustizia e contro i perturbatori della coscienza pubblica.

E questa la nuova fase nella quale entra il nostro modesto periodico dopo le lotte gagliarde sostenute in nome della dignità, dell'onore, della libertà di Trapani, tornata per nostro consiglio e per consenso unanime del nostro popolo alla attività serena e feconda, alla tranquillità docile e modesta che una impetuosa raffica reazionaria aveva turbata.

Le proteste della difesa di Nasi contro gli ultimi atti dell'istruttoria.

Pubblichiamo il testo delle due proteste che il collegio della difesa Nasi, da Roma e da Trapani, ha inviato al PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma, contro i sistemi adottati nell'istruttoria del processo.

La protesta degli avvocati di Roma

Il sentimento e il dovere della difesa ci determinano di rilevare subito, benchè siano assenti gli altri colleghi, la illegalità degli atti dell'istruttoria che ancora si compiono nella processura Nasi e senza indugio li richiamiamo all'attenzione di Vostra Signoria.

Sembra che si voglia precludere ogni adito di difesa, sembra perfino che si voglia contestarne il diritto, perchè si tratterebbe di un contumace, mentre abbiamo sollevata la questione statutaria d'indole pregiudiziale e perciò escludente il concetto di contumacia e mentre che rappresentiamo altrasi la famiglia Nasi in tutti i suoi diritti ed interessi patrimoniali.

Invero i metodi dell'istruttoria in tale processo non pare rispondano all'ordine e alle forme determinate dalla legge e siano adeguate al fine della giustizia.

La Difesa presentò al giudice istruttore un reclamo formale, eccependo che la cognizione dei fatti imputati a Nasi, anche se sussistessero, sfugge alla competenza della giurisdizione ordinaria e che il procedimento e il giudizio di quei fatti spettano invece alla giurisdizione, per quanto eccezionale, del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

Nello stesso modo il diritto di accusa sarebbe stato diritto esclusivo della Camera, la quale invece non accusò.

Orbene, alla legittimità del reclamo non ostava la contumacia dell'imputato. Infatti vi sono diritti che non si perdono nè vi si rinuncia per non essere il prevenuto in giudizio: così suona il diritto statutario, il quale prescrive che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali.

Anche se la parte non invoca la garanzia sancita dallo statuto, l'autorità giudiziaria deve rilevarla d'ufficio, per mantenerla rispettata ed inviolata.

Però quando la difesa, assente per non sottostare al giudizio di magistrati incompetenti e per mantenere fermo ed impregiudicato il diritto statutario, muove, con qualsiasi forma, reclamo, l'autorità giudi-

ziaria che non provvede, compie la più significativa violazione di tale diritto e, sconfinando dai limiti dei propri poteri, fornisce una concretezza di atti non aventi efficacia giuridica, che non sono suscettivi di legale esecuzione, poichè portano una incontestabile nullità.

Così è che si mantiene fermo il mandato di cattura che non si doveva rilasciare.

Ed è così che il giudice istruttore si spinge dopo la rielezione di Nasi a deputato, noti la S. V., a presentarsi, proprio il 7 Novembre corr., dopo poche ore dall'avvenuta proclamazione in casa Nasi a continuare gli atti istruttori. Si protestò da parte nostra, e la protesta fu specifica e motivata nel verbale.

L'efficacia delle prerogative parlamentari nel caso di elezione di un cittadino sottoposto a giudizio penale, esiste appena la volontà del corpo elettorale si sia estrinsecata legittimamente.

Orbene, Nasi legittimamente eletto, gode le garantigie tutte di deputato. Perciò il provvedimento contro di lui non deve continuare.

L'elezione rende necessaria una nuova autorizzazione a procedere, il giudizio deve rimanere sospeso come si deve restituire in libertà l'arrestato, fino a quando la Camera non si pronuncerà un'altra volta.

Infatti le leggi straniere ed italiane, il pensiero degli scrittori, le consuetudini parlamentari e la parola di alcuni magistrati hanno affermato ed illustrato la massima, che il solo fatto della elezione a deputato, anche prima della sua convalidazione per parte della Camera, basta ad arrestare l'esercizio dell'azione penale, già introdotta ed a far revocare il mandato di cattura, che, nel caso di reato di competenza della Corte di Assise, fosse stato contro di lui spiccato.

Invece per il caso Nasi l'efficacia della prerogativa non esiste: leggi, dottrina, consuetudini, giurisprudenza non debbono garantire il diritto di lui, ma debbono invece violarlo.

La protesta della difesa rimane parola morta, si continua a procedere per giungere con passo più rapido alla fine!

Nè meno grave, appare il fatto che non si vuole rispettare il verbale del 26 luglio 1904 che dispose il sequestro delle casse contenenti i documenti e, riconoscendo il legittimo diritto della difesa all'intervento, ordinò che, per garanzia dell'ufficio provvederà in modo che il giudice istruttore, nel caso vorrà procedere

allo spoglio e alla disuggellazione di questa cassa e delle altre, non lo potrà senza preavviso alla parte interessata, nonchè ai suoi rappresentanti.

Perciò a maggior garanzia si appose alle casse, nell'interesse della parte interessata, una legatura di fili di ferro e una impiombatura di tali fili, mediante il timbro portante la dicitura: « Antonino Fodale e compagni, Trapani ».

Invece in Roma l'ufficio d'istruzione non riconosce più la legittima richiesta della difesa, che per il 31 ottobre 1904, rispettosamente fece istanza di avere notificato il giorno nel quale si apriranno le casse per essere in grado di presenziarne l'apertura ed assistere a tutte le operazioni.

Però l'istanza non ebbe esito. Alla nostra sollecitazione solamente ieri potemmo avere questa verbale risposta, che « l'ufficio fa da sé e non consente alla difesa il diritto di intervenire ».

Orbene, sorprende veramente ed appare inesplicabile il motivo per il quale a Trapani siano riconosciute legittime ed accertate le richieste, mentre a Roma vengono poi disconosciute e respinte.

La difesa se avesse sospettato tanto avrebbe insistito che si procedesse a Trapani allo spoglio nonchè al reperto, ma non poteva immaginare un trattamento così difforme.

Certo rimane che, ben conoscendo l'importanza dei documenti contenuti in quelle casse, reclamò il diritto, facendolo sancire nel verbale, di assistere allo spoglio.

Contestare oggi siffatto diritto, sarebbe dar luogo a sospetti che per sempre rifuggono dall'animo nostro.

Pertanto denunciando l'anormalità, affinché Vostra Signoria intervenendo faccia rispettare il diritto di intervento della difesa conformemente al verbale.

Con questa lettera abbiamo dunque voluto richiamare l'attenzione di V. S., perchè, anche nel processo contro Nasi, le forze della legge restano sempre moderatrici supreme del potere, nel trionfo della giustizia o nel controllo della verità.

Con i sensi della massima osservanza e dichiariamo

della S. V.

PROF. AVV. SCHERMA
AVV. A. GIUFFRÈ

La protesta degli avvocati di Trapani

A S. E. il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Roma

È giunta a noi e si è diffusa per le stampe una notizia incredibile: il magistrato incaricato in Roma dell'istruttoria del processo contro l'ex ministro Nunzio Nasi ha disuggellate e aperte le casse sequestrate in Trapani dall'autorità giudiziaria nel villino Nasi e nel Lazzaretto, senza preavviso alle parti interessate, o respingendone la istanza con la quale manifestavasi il proposito di assistere alle operazioni di spoglio e di sequestro dei documenti.

Il giudice istruttore di Roma, che non poteva ignorare in qual modo scrupoloso e legale erano state iniziate in Trapani le operazioni di sequestro, ha violato i diritti delle parti e la legge,

impedendo ai rappresentanti dell'imputato e della famiglia di Lui l'intervento alla continuazione di quelle operazioni, intervento a cui, oltre la legge, dava diritto il verbale del 26 luglio 1904.

È utile rammentare i precedenti.

L'istruttore delegato in Trapani per procedere alle perquisizioni e indi al sequestro delle casse spedite in Trapani dall'ex Ministro e custodite nel villino di Lui e nel vicino Lazzaretto, uniformandosi alle disposizioni di legge, contenute negli articoli 144 e seguenti del Codice di proc. penale, alla presenza dei sottoscritti rappresentanti la famiglia Nasi, rimossi i sigilli apposti precedentemente alle porte esterne dei fabbricati, iniziò lo spoglio degli oggetti e delle carte chiuse nelle casse, sequestrando tutto, senza distinguere le cose che potevano giudicarsi utili all'istruzione, da quelle che non potevano avervi alcun rapporto.

Le carte così sequestrate, giusta il disposto del primo capoverso dell'articolo 144 sopra citato, venivano numerate e sottoscritte in margine dal giudice, dal cancelliere e dagli intervenuti, e riposte nelle casse, garantendole con nuovi sigilli e firme.

Questo lavoro fu eseguito su casse contenenti libri ed altri oggetti, e poscia su una cassa contenente i documenti riguardanti sussidi distribuiti durante la gestione del Ministro Nasi.

Quando però i primi verbali delle operazioni riguardanti l'esame delle pratiche dei sussidi pervennero a Roma, il giudice istruttore delegato in Trapani improvvisamente mutando il sistema tenuto fino allora, sospese le operazioni riguardanti l'esame delle pratiche dei sussidi pervennero a Roma, il giudice istruttore delegato in Trapani improvvisamente mutando il sistema tenuto fino allora, sospese le operazioni d'inventario e dispose il sequestro in blocco delle casse dei documenti, senza esaminarne il contenuto.

La difesa, sorpresa di tale inaspettato mutamento, protestò energicamente, appellandosi alla legge e non nascondendo il sospetto di illegalità lesive del diritto dell'imputato e della famiglia; ma il giudice istruttore, ordinò porre sotto sigillo quelle ultime cinque casse di documenti e così spedirle a Roma, facendo osservare che per la garanzia avrebbe provveduto in modo che il giudice istruttore, nel caso che volesse procedere allo spoglio dei documenti e al minuto esame di essi, non avrebbe disugellate quelle casse, senza preavviso alla parte interessata e ai suoi rappresentanti. La difesa, mantenendo le sue proteste, e prendendo atto della dichiarazione del giudice, dichiarò di volere assistere alla disugellazione di tutte le casse che si ponevano sotto sigillo e all'esame dei documenti in esse rinchiuse. Dichiarò che per maggiore garanzia e per evitare possibili manomissioni, intendeva apporre alle casse una legatura con fili di ferro e la impiombatura con un timbro a secco particolare. E così fu fatto: l'impiombatura porta il timbro: « Antonino Fodale e C. »

Il verbale del 26 luglio adunque costituisce un vero e proprio contratto, le cui condizioni non possono da alcuna delle parti esser violate senza pregiudizio dell'altra parte e senza incorrere in gravi responsabilità materiali e morali.

È inutile spiegare le ragioni che spinsero la difesa a protestare contro il repentino mutamento di sistema e prendere le precauzioni di cui sopra: trovò strano, inesplicabile l'ordine di sospendere l'esame e lo spoglio dei documenti proprio quando nella descrizione di quelli già sequestrati ed elencati nei modi voluti dall'art. 147 C. p. p. cominciavano ad apparire le responsabilità di altre persone politiche e la irresponsabilità di Nunzio Nasi nella distribuzione dei sussidi, i quali tutti venivano giustificati da quei

documenti elencati, fra cui erano preziosi autografi di Saporito, Giolitti, e cento altri deputati, senatori, ministri ed ex ministri, ecc. ecc.!

E la difesa, per garantire i diritti dell'imputato, per tutelare la libertà e l'onore di Lui, per evitare che alla luce, la quale cominciava a proiettarsi sul fosco laberinto politico-giudiziario, si frapponessero ostacoli d'interessate ed estranee ingerenze, volle i patti del verbale del 26 luglio, e volle assicurare le casse nei modi quivi descritti.

Tutto ciò erasi fatto in conformità di legge, e imponeva al magistrato il dovere seguirne le tracce e di adempiere all'obbligo da lui assunto, in omaggio alla lealtà e al supremo interesse della giustizia.

In nome di essa la difesa ha sempre protestato, senza mai voler frapporre ostacoli all'azione giudiziaria, ma chiedendo che alla verità si giunga per vie diritte e aperte.

Noi, accettando il mandato che la famiglia Nasi ha voluto conferirci, non siamo stati guidati che dal solo pensiero di lasciar libera l'azione del magistrato svolgentesi entro i limiti segnati dalla legge, ed impedire ogni volontaria o involontaria illegalità lesiva degli interessi dei nostri rappresentati; e abbiamo nutrita fiducia che la magistratura italiana, sdegnosa di profane influenze, si affermasse sana e indipendente.

Che se sieno vere le notizie divulgate intorno all'apertura incontrollata delle casse, contenenti le carte e i documenti di Nunzio Nasi, trasportate da Trapani a Roma; se è vera la violazione

Che se sieno vere le notizie divulgate intorno all'apertura incontrollata delle casse, contenenti le carte e i documenti di Nunzio Nasi, trasportate da Trapani a Roma; se è vera la violazione dei sigilli da noi apposti su quelle casse e la infrazione dei patti stabiliti con l'autorità giudiziaria in seno al verbale del 26 luglio 1904, redatto qui in Trapani; e se anche tutto ciò si avesse in animo di fare, noi sentiamo il dovere di protestare contro tali atti illegali, che violano i diritti dell'imputato, che violano la legge, e che, aprendo l'adito a mille sospetti, riescono a porre accanto al nome sacro della giustizia italiana una serie pericolosa di punti interrogativi!

Noi chiediamo che l'Eccellenza Vostra, vigilando particolarmente gli atti di questo eccezionale processo, assicuri la coscienza pubblica italiana che intorno a Nunzio Nasi, come intorno a qualsiasi cittadino d'Italia, l'azione della magistratura si svolge serena e indipendente.

AVV. C. RUGGERI
AVV. E. GIANNITRAPANI
AVV. G. LAUDICINA
AVV. G. V. GRIGNANI
AVV. A. DOMINGO
AVV. V. SAMMARTANO
AVV. A. FONTANA
AVV. NOT. L. MANZO
rappresentante la Famiglia Nasi

La falsità del falso!

Questa volta apprendiamo dal sempre bene informato (Sic!) *Giornale d'Italia* la notizia che le perizie giudiziarie eseguite nel processo che s'imbastisce contro Nunzio Nasi hanno esclusi i falsi allo stesso attribuiti!!

Ma potevamo noi dubitare che la verità dovesse farsi strada al più presto, e per virtù propria?

Nunzio Nasi poteva esser vittima dei falsi commessi da altri in suo danno, e il primo ad esser convinto di questa verità era l'on. Saporito!

Dopo il *peculato* sui sussidi, sfuma adesso il falso sui documenti...

Quanto inchiostro e quanto fiele sprecò inutilmente quel grande foglio saporitano!

Ora, i conti non tornano!

L'oste era assente, e lo è tuttora; ma, abbiate pazienza!... verrà!

E i conti li faremo insieme...

La grave questione di competenza

*Agl'Illustrissimi Signori
Presidente e Componenti la Camera
di Consiglio presso il Tribunale
Penale di Roma.*

Ill.mi Signori,

Ho l'onore di presentare alle S. V. Ill. me formale reclamo, avverso il procedimento penale che attualmente si svolge contro il Padre mio, l'On. Nasi, già Ministro della Istruzione Pubblica.

La cognizione dei fatti a Lui imputati come costituenti reato, anche quando sussistessero, sfugge dalla cerchia della competenza dell'ordinaria giurisdizione penale, devoluta anzi, per Legge, alla competenza, per quanto eccezionale, del Senato, in Alta Corte di giustizia. Questo riesce evidente, sia che si guardi all'indole ed alla materialità dei fatti rimproverati, sia che si ponga mente all'Ufficio coperto dalla persona alla quale quei fatti si attribuiscono, e nello esercizio e per l'esercizio del quale i fatti stessi sarebbero avvenuti.

È manifesto il supremo interesse che muove il Ricorrente a spingere il presente reclamo, trovandosi, nel processo, impegnati libertà ed onore del di Lui Padre, l'onore, la vita civile di una intera famiglia: la quale ha il diritto di vedere affermata quella rispettabilità e quella stima che nessuno aveva osato, sin qui, revocare in forse, e contro le quali ora insorgono, con inqualificabile accordo, soltanto invidia di potenti e malvagità di nemici occulti e palesi.

Se ragioni di opportunità che è superfluo notare avevano, sino ad ora, consigliato

contro le quali ora insorgono, con inqualificabile accordo, soltanto invidia di potenti e malvagità di nemici occulti e palesi. Se ragioni di opportunità che è superfluo notare avevano, sino ad ora, consigliato assoluto riserbo, le mutate condizioni impongono, adesso, che alle garanzie di Legge si faccia appello, per tutela di diritti che la Legge istessa riconosce e sanziona.

* *

Non si vorrà opporre che ventilare una eccezione di incompetenza non sia lecito, nell'interesse di chi si è reso contumace, sottraendosi ai danni ed ai dolori di una immeritata detenzione preventiva. Contumace o presente in giudizio, vi sono dei diritti dei quali si può invocare la garanzia, la di cui violazione si può denunciare da chiunque vi abbia legittimo interesse, da chiunque incaricato della difesa (diritto che nasce coevo alla accusa); diritti che la stessa Magistratura, anche quando quella garanzia non sia invocata, deve, per debito di ufficio, riconoscere ed affermare.

* *

Diritto statutario è questo: che nessuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali: è garanzia per la retta amministrazione della giustizia: ed, anche meglio, è salvaguardia per la vita, l'onore, la libertà politica e civile dei cittadini. Nessuno penserà, ed a buona ragione, che quel diritto sanzionato dallo Statuto si perda, solo perché un cittadino, conscio che si vuol tradurlo davanti a Magistrati che non possono essere suoi Giudici, si ricusa di presentarsi ad essi, pur reclamando il giudizio dei suoi Giudici naturali, e protestandosi che, a questi soltanto e davanti ad essi darà, come è suo diritto e dovere, le proprie giustificazioni. Quel diritto che lo Statuto sanziona a tutela del diritto di ogni cittadino non si può perdere o dirsi alienato, solo pel diniego di subire magistrati incompetenti: quel diniego è anzi energica, solenne protesta che quel diritto statutario si vuole tenere fermo ed inviolato.

* *

E, dall'altro lato, non è dubbio che gli ordini delle giurisdizioni, le norme delle competenze sono, dalle Leggi varie, sancite, non così che esse riguardino il privato tornaconto, ma che valgano come tutela e garanzia del pubblico interesse, tutela del diritto, dell'interesse collettivo, sociale. Da ciò la norma indefettibile: che, anche

non ventilata, una eccezione di incompetenza, debba essere dal Magistrato sollevata e fatta valere da Lui, istruisca o giudichi. Quest'obbligo, questo dovere indeclinabile pel Magistrato, di affermare o meno, anzi tutto, la propria competenza, è imposta da tutte le norme procedurali, specie penali giudiziari: e ciò per debito di ufficio sia o meno il dubbio sollevato, se o meno ventilata l'eccezione dalle parti nel giudizio impegnate.

* *

Ora, per i delitti commessi dai Ministri o che si vogliono da Essi perpetrati, vi ha che un unico giudice, il Senato Alta Corte di Giustizia. La procedura contro di Essi ha questa condizione, mancabile, che l'accusa sia deliberata, e sa dalla Camera dei Deputati. Gioverebbe ogni buon fine, ricordare quanto è scritto negli art. 36 e 47 dello Statuto: "Il Senato, dice l'uno, è costituito in Alta Corte di Giustizia... e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati, La Camera dei Deputati, ripete l'altro il diritto di accusare i Ministri del Senato di tradurli innanzi all'Alta Corte di Giustizia...".

Superfluo richiamare la genesi storica delle ragioni di quel doppio precetto statutario; superfluo riprodurre ciò che è costantemente ammesso da secolari costumanze in Inghilterra, quel che Leggi e tutto di altre Nazioni hanno, sull'assunto stabilito. Questo mi permetterà solo ricordare: che l'una e l'altra determinazione del nostro Statuto sono quasi verba letterale di identica determinazione statutaria di altre Nazioni hanno, sull'assunto stabilito. Questo mi permetterà solo ricordare: che l'una e l'altra determinazione del nostro Statuto sono quasi verba letterale di identica determinazione statutaria nella Costituzione Francese, del 1802, questa si ispirò, su questa si modellò il nostro Statuto: l'innovazione portata dalla Francia, al 1875, che dà, alla Camera dei Deputati, la **Facoltà**, non il diritto **esclusivo** di accusa, non è stata riprodotta alcuna disposizione, in alcun precetto delle nostre Leggi positive. Per Noi vigeva una norma statutaria, l'unicità del giudice Senato; il diritto di accusa, **esclusivo**, concesso alla Camera dei Deputati. L'innegabile conseguenza che gli Uomini del Pub. Min. presso le giurisdizioni competenze giudiziarie ordinarie, e Magistrature aventi ordinaria giurisdizione competenza ordinaria non possono scendere, istruire, giudicare dei delitti commessi dai Ministri adddebitati: a quelle magistrature quelle giurisdizioni è tolto ogni potere di diritto e di fatto, per esse è posta una necessità di Legge.

* *

Il Senato, invece, costituito in Alta Corte di Giustizia, cessa dall'essere un organo **politico**, diventa un **Corpo giudiziario**, magistratura competente a sentenziare l'accusa mossa dalla Camera dei Deputati. Esso, dice il Regolamento, riceve, in segreto, comunicazione del Reale... del messaggio della Camera dei Deputati, caso di accusa portata da essa, sulla propria competenza ed, ove la competenza non sia, nomina una Commissione di indagine. Ove manchi, provoca dal Senato la nomina di un Funzionario a sostenere le parti di Publ. Min. le quali saranno esercitate, nel caso di accusa portata dalla Camera, da persone non nominate nel Messaggio, od in apposita deliberazione sull'invito della Presidenza. La Commissione Senatoria è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di Procedura al Giudice Istruttore; per l'istruzione della causa ed il giudizio si osserveranno le disposizioni del Cod. di Proc. Pen.; in ciò che non è contemplato dal Regolamento, in quanto siano applicabili alla Corte, e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti. Ed, infine l'articolo 32 del Regolamento.

(a) Articoli 36 dello Statuto, 1, 5, 7, 11 del Regolamento.

Il successo
del giorno
è il

Liquore del Monte S. Giuliano

Specialità esclusiva della Ditta **G. ADRAGNA FU ROSARIO**

In vendita presso tutti i principali Alberghi, Caffè, Restaurants, Liquoristi di tutta Italia.

GROG NASI

Liquore veramente eccezionale prestandosi a tre differenti usi

Da solo è un liquore prelibato per le dame ♦ **All'acqua calda** è un ottimo punch succedaneo al The

♦ ♦ ♦ **All'acqua ghiacciata** è uno sciroppo d'un aroma squisito ♦ ♦ ♦

La ditta **G. Adragna fu Rosario** fabbrica qualsiasi liquore comunemente conosciuto superando per ogni tipo ed essenza il liquore originale sia estero che nazionale.

PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA

Magazzino di PIANTE e FIORI

TRAPANI - Via Torrearsa 24

Si eseguisce
qualsunque lavoro in **FIORI FRESCHI**

—♦ A PREZZI MITISSIMI ♦—

VASTO ASSORTIMENTO di BULBI

ritirati direttamente dall'Olanda

Si ricevono commissioni anche per corrispondenza, facendone la spedizione con la più scrupolosa esattezza e col mezzo più adatto ed economico.

Una visita al magazzino in Trapani e al giardino in contrada Fontanelle non obbliga per nulla a fare acquisti.

Proprietario: **Avv. Luigi Giannitrapani**